



COMUNE DI FLUSSIO

PROVINCIA DI ORISTANO

ORDINANZA n°4 del 16 luglio 2026
Prot. n°2522

Oggetto: Limitazione dell'impiego dell'acqua della rete idrica comunale per uso agricolo per fronteggiare emergenza idrica.

IL SINDACO

Visto l'art. 50, comma 4, del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. il quale prevede "Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge";

Visto l'art. 50, comma 5, del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. il quale prevede "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le Ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

Visto il **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO RURALE**, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°07/2016 il quale, all'art. 23 stabilisce "E' inoltre facoltà del Comune sospendere in qualsiasi momento la fornitura ove si verificano condizioni eccezionali di minore afflusso dell'acqua al Deposito Comunale"

Preso atto che in questo periodo si è in presenza di una situazione di alte temperature e, conseguentemente di un consumo eccessivo dell'acqua erogata dall'acquedotto rurale.

Considerato che si rende necessario sensibilizzare la cittadinanza nei confronti del problema dell'attuale carenza idrica, attraverso apposita campagna di comunicazione e, nel contempo, adottare appositi strumenti impositivi atti alla razionalizzazione dell'uso dell'acqua della rete idrica comunale;

Rilevata la necessità di adottare un provvedimento contingibile ed urgente per preservare la risorsa idrica, stabilendo degli orari di erogazione;

Richiamato il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 98, comma 1, che recita "Coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano tutte le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili" e l'art. 144, comma 4, che stabilisce: "Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità".

VISTO quanto sopra e considerato, con la presente;

ORDINA

Con decorrenza immediata sino al 31 agosto p.v. e fino all'emanazione di diverse disposizioni, l'acqua della rete idrica comunale per uso agricolo sarà così erogata:

mattino dalle ore 6,00 alle ore 8,30

pomeriggio dalle ore 18,00 alle ore 20,00

Avverte che i trasgressori, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno perseguiti ai sensi dell'art.7, commi 1, 1-bis e 2, del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque,00) ad € 500,00 (cinquecento,00) ovvero con l'applicazione dell'art.650 del Codice penale che prevede per chiunque non osservi un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 206,00 (duecentosei,00)

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale ed è immediatamente esecutiva.

Tutti i soggetti istituzionalmente preposti, sono incaricati della sorveglianza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

Contro il presente provvedimento può essere proposto, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO

F.to Giovanni Antonio Zucca